

R.G. n. 27-1/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

Seconda Sezione Civile - *Ufficio delle Procedure Concorsuali*

Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe De Francesca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al Ruolo del Registro Generale del Procedimento Unitario con il n. 27-1/22, introdotto *ex art.* 68 CCII nell'interesse di

, con l'ausilio dell'O.c.c., dott.ssa Valentina Chianura.

Esaminata la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata ai sensi degli artt. 67 e 68 CCII nell'interesse della ricorrente debitrice;

richiamato il decreto di apertura del procedimento di omologazione emesso in data 4.11.22 ai sensi dell'art. 70 CCII e con esso, in particolare, il giudizio ivi svolto ai sensi del relativo primo comma in ordine alla ritualità della domanda, ai presupposti di ammissibilità della proposta ed del piano, nonché alla completezza del contenuto della relazione dell'O.c.c. conformemente a quanto prescritto dall'art. 68 co. 2 CCII;

richiamato altresì il decreto successivamente emesso in data 19.12.22 con il quale il giudice, esaminata la relazione resa dall'O.c.c. ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII comunicata a tutti i creditori e preso atto delle necessarie modifiche al piano da costui proposte a seguito delle osservazioni ritualmente presentate dal creditore IBL Banca s.p.a. e dal creditore Omniatel s.r.l. per conto della mandataria P&G SGR s.p.a. in considerazione della natura privilegiata che assiste il relativo credito, ha disposto che la proposta ed il piano, sì come modificati, fossero comunicati a cura dell'O.c.c. a tutti i creditori con nuova indicazione espressa degli avvisi di cui all'art. 70 co. 3 CCII;

preso atto che a seguito di ciò il professionista incaricato quale O.c.c., scaduto il termine di venti giorni previsto dall'art. 70, co. 3 CCII, ha depositato nuova relazione finale *ex art.* 70 co. 6 CCII ancora attestando la fattibilità della proposta e la sostenibilità del piano; sostanzialmente replicando il positivo giudizio già formulato con la prima relazione, anche in punto di convenienza;

rilevato quindi che la proposta, tenuto conto delle modifiche indotte dalla sistemazione privilegiata del credito vantato da Omniatel, indica in modo specifico i tempi e le modalità con cui la debitrice intende superare la crisi da sovraindebitamento, ovvero mediante un piano dei pagamenti che nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione in sintesi prevede (oltre al pagamento in prededuzione delle spese di procedura i cui costi risultano provati e quantificati) l'integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati ed il pagamento parziale (nella

misura del 25%) dei crediti chirografari entro una durata indicata in 7 anni (84 mesi), a tal fine destinando al fabbisogno complessivo del piano, pari ad € 113,577,27, l'impiego di una quota parte (€ 400 circa) della retribuzione mensile media disponibile (poco più di € 1.400) determinata tenuto conto delle spese da destinare alle esigenze di sostentamento del nucleo (uni)familiare sì come attestate dall'O.c.c. (circa € 1.000 comprensivi della rata di mutuo pari ad € 465);

rilevato che alcun creditore né altri interessati hanno inteso contestare la convenienza della proposta, sicché in difetto, ai sensi dell'art. 70 co.9 CCII, non occorre svolgere tale scrutinio ai fini del giudizio di omologazione (benchè non possa non osservarsi che tale convenienza appaia in verità evidente, tenuto conto del patrimonio della debitrice, tale da escludere un miglior soddisfacimento dei creditori chirografari nello scenario liquidatorio, ove anzi taluni resterebbero ragionevolmente del tutto insoddisfatti a fronte di una non marginale utilità invece assicurata dalla proposta mediante l'impiego delle massime risorse disponibili da parte della ricorrente);

rilevato invece che, anche a seguito della comunicazione della nuova proposta, il creditore IBL s.p.a. ha reiterato le proprie osservazioni, già avanzate a seguito della comunicazione della prima ai sensi dell'art. 70 co. 3 CCII, in sintesi contestando: *i)* la mancanza del presupposto soggettivo, avendo la ricorrente contratto i finanziamenti al fine di permettere alla figlia di avviare una attività commerciale, e quindi non quale "consumatore"; *ii)* il difetto del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento; *iii)* l'assenza del requisito di meritevolezza; *iv)* il compimento di atti in frode, per non avere la debitrice dichiarato, all'atto della richiesta del finanziamento, l'esistenza di precedenti impegni; *v)* la eccessiva durata del piano dei pagamenti e della falcidia del credito; *vi)* la quantificazione del compenso dell'O.c.c.;

osservato a tale riguardo:

- i. quanto al presupposto soggettivo, risulta dall'esame delle relative schede contrattuali che la debitrice abbia sottoscritto quale «avallante» i finanziamenti chirografari contratti dalla figlia in data 6.9.2017 e 3.8.2018 con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il primo per complessivi € 25.000 ed il secondo per € 10.000, e che tali finanziamenti (garantiti dal Medio Credito Centrale e, appunto, da pagherò cambiari) siano stati funzionali ad assicurare l'avvio e lo svolgimento della attività commerciale intrapresa dalla medesima figlia che ne è stata l'effettiva, ed unica, «parte finanziata» sì come pure si evince dal richiamato corredo negoziale; pertanto (a tacere della astrattezza e della autonomia dell'obbligazione cambiaria assunta dall'avallante), è sufficiente osservare, concordemente con il più recente e condiviso intendimento del giudice di legittimità (v. Cass., n. 1666/20 e Cass., n. 742/20, nonché Cass., n. 8419/19) maturato nel solco della giurisprudenza eurounitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau), che nel contratto di garanzia, ai fini della valutazione della qualità della parte che vi intervenga quale garante, occorre aver riguardo alle parti del rapporto di garanzia e non già al distinto contratto principale cui il primo accede, assumendo rilievo, ai fini dell'accertamento della veste di consumatore, la circostanza che il rapporto di garanzia sia sorto per finalità estranee all'attività professionale o di impresa altrui, nel senso che la prestazione della fideiussione non abbia costituito atto espressivo di tale attività. In tal senso, utili elementi nel verso della esclusione della qualità di consumatore del garante possono essere desunti dall'entità della partecipazione al capitale sociale o dall'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal garante, con la

conseguenza che va al contrario ravvisata la veste consumeristica ove difetti la prova in ordine alla partecipazione all'attività d'impresa del garantito (così, da ultimo, Cass., sez. VI, ord., n. 1666 del 24 gennaio 2020, cit.): prova che, nella specie, è mancata;

- ii. in ordine al contestato difetto del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento è sufficiente richiamare la relazione dell'O.c.c., ove si dà compiutamente conto, sulla scorta della documentazione allegata ivi richiamata, della più che evidente impossibilità, per la debitrice, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con l'ordinario reddito di circa € 1.400 decurtato dalla duplice ed in proporzione più che consistente trattenuta stipendiale (pari nel complesso ad € 553), ove si consideri che le spese autocertificate in € 1.070 sono comprensive anche della rata del mutuo in corso di regolare ammortamento pari ad € 465;
- iii. circa la contestata assenza del requisito di meritevolezza, va ribadito quanto già rilevato in sede di apertura della procedura, posto che l'assenza della colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento costituisce condizione soggettiva ostativa e va verificata *in limine* ai sensi dell'art. 69 CCII: l'indebitamento della ricorrente, in considerazione della struttura del debito, dei finanziamenti contratti e della posizione assunta in sede di stipula, pare in effetti riconducibile - oltre che alle vicissitudini familiari ed alla necessità di far fronte alle esigenze di mantenimento della famiglia con le sole proprie sostanze anche a seguito di circostanze imprevedibili, quali nella specie il prematuro decesso del coniuge - alle conseguenze derivate dalla assunzione della posizione di coobbligata o di garante al cospetto delle obbligazioni contratte dalla figlia e da costei rimaste inadempite; in effetti, come risulta dalla relazione dell'O.c.c., *«gli unici finanziamenti stipulati per far fronte ai bisogni personali sono quelli contratti con Agos; in particolare, il contratto Agos del 2018 è stato stipulato per estinguere un precedente contratto e per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione (all. 5) dell'immobile in cui la ricorrente vive; negli altri finanziamenti escluso quello contratto con Ibl (quindi Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Compass) la Sig.ra . . . è intervenuta come garante (nel contratto Compass come coobbligato) per aiutare la figlia ad avviare la propria attività imprenditoriale»*; né evidentemente può dirsi che l'assunzione della coobbligazione sia stata colposamente incauta, in quanto l'evoluzione infausta dell'attività commerciale, per ciò che consta in atti, non era ragionevolmente prevedibile al momento del suo avvio;
- iv. in ordine al contestato compimento di atti in frode, che ad avviso del creditore IBL risulterebbero integrati dal contegno precontrattuale assunto dalla ricorrente omettendo di dichiarare all'atto della richiesta di finanziamento l'esistenza di precedenti impegni, deve intento essere precisato che la "frode" del debitore rileva quale causa ostativa se e nella misura in cui abbia determinato il sovraindebitamento (art. 69 co. 1 CCII), mentre il compimento di "atti" diretti a frodare le ragioni dei creditori va scrutinato in sede di eventuale revoca della già disposta omologazione (art. 72 CCII). Detto ciò, va osservato che laddove volesse intendersi la nozione di "atti in frode" non strettamente e tipicamente integrata dal compimento di "atti" depauperativi del patrimonio ma in senso più ampio e tale da ricomprendere contegni causalmente rilevanti nel processo decisionale dei creditori, deve escludersi

l'idoneità della reticenza imputata alla debitrice a condizionare in modo decisivo il convincimento dell'ente creditizio in sede di accoglimento della richiesta di finanziamento. È, invero, sin troppo agevole osservare che la banca, al momento della concessione del finanziamento ed a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente, è di per sé obbligata – oltre che capace in forza delle veste professionale qualificata e delle risorse informative (per essa) agevolmente disponibili – ad acquisire ogni adeguata e rilevante informazione in forza degli obblighi tipici e specifici previsti dall'art. 124 Tub; di tal che l'istituto finanziatore ben può negare il prestito laddove diligentemente e prudentemente accerti che in ragione di pregressi e concomitanti impegni restitutori il prestito non sia sostenibile. Nel caso di specie, invece, il prestito è stato concesso e a tale riguardo l'O.c.c. ha pure accertato, come richiesto, dall'art. 68 co.3 CCII (v. relazione, pag. 11), non soltanto che *«per quanto riguarda i finanziamenti accesi negli anni 2017, 2018 e 2019, invece, essendo negativa la differenza tra il reddito disponibile per il pagamento delle rate e l'ammontare delle rate stesse, è possibile affermare che i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, non hanno tenuto conto del merito creditizio della Sig.ra _____, il cui reddito risultava già gravato dalle rate relative ai finanziamenti precedentemente accesi»*, ma altresì che i contratti stipulati nel 2017 con l'opponente IBL hanno estinto le precedenti posizioni IBL, sicché *«l'unico contratto "non dichiarato" è quello che la Sig.ra _____ aveva in essere con Agos, poi estinto anticipatamente»*;

- v. quanto alla contestata eccessiva durata del piano dei pagamenti (sette anni), va solo ricordato il principio, del tutto pacifico, secondo cui *"è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura"* (così Cass., sez. 1, ord. n. 27544 del 28/10/2019), rinviandosi quanto alla migliore tutela offerta ai creditori dalla proposta della ricorrente alle considerazioni svolte in punto di convenienza nella relazione dell'O.c.c.;

in relazione invece alla falcidia del credito che IBL ritiene eccessiva ed *«ingiustificabile»*, va intanto ricordato che dalla lettura delle norme poste dai commi 1 e 3 dell'art. 67 CCII si evince come per i crediti chirografari, diversamente da quelli prelatizi (comma 4), non è previsto il limite al di sotto del quale la falcidia del credito risulti "ingiustificabile", giacché la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, purchè ai creditori, coerentemente con le risorse disponibili che al netto di quanto strettamente occorre a garantire al debitore un "dignitoso tenore di vita" (arg. ex art. 68 co. 3 CCII) possono essere messe a servizio del piano, sia destinato un soddisfacimento effettivo e non irrisorio. Entro tale bilanciamento, il giudice è tenuto a svolgere l'ineffabile controllo circa l'idoneità in concreto del piano proposto dal consumatore ad assolvere la funzione causale che gli è astrattamente propria

nella sua duplice indefettibile articolazione, realizzando nel contempo la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Perchè allora la soddisfazione dei crediti sia in concreto realizzata è necessario che il piano assicuri un soddisfacimento che – all’esito del detto bilanciamento – possa dirsi non irrisorio, irrisorietà che invece si prefigura allorquando la percentuale offerta ai creditori – in tal caso chirografari – sia connotata da minima effettività. Nel caso di specie, ai creditori chirografari è proposto un soddisfacimento in misura pari al 25% del loro credito, importo che deve ai detti fini ritenersi idoneo tenuto conto delle risorse disponibili e di quelle che restano libere al servizio del relativo soddisfacimento una volta detratte le somme necessarie sia a garantire la capacità di rimborso del mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla casa di abitazione così come previsto dall’art. 67 co. 5 CCII, sia ad assicurare un “dignitoso tenore di vita” (a tale ultimo fine contenute in appena € 600 euro circa);

- vi. quanto, infine, alle contestazioni sollevate in ordine alla quantificazione del compenso dell’O.c.c., si rinvia alla relazione del professionista ove è dato puntuale descrizione dei criteri di computo e di riduzione (massima del 40%) applicati ai fini della relativa – ed in verità del tutto congrua – determinazione, osservandosi, ad ogni buon conto, che, ai sensi dell’art. 71 co. 4 CCII, “terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e’ stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;

verificata, infine, la persistente ammissibilità giuridica della domanda di ristrutturazione al pari della attestata fattibilità e ritenuto, pertanto, che il piano possa essere omologato;

visto l’art. 70 co. 7, CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto _____, C.F. _____
con l’ausilio dell’O.c.c. dott.ssa Valentina Chianura;

dispone

che il piano e la presente sentenza siano pubblicati entro quarantotto ore dalla data dal deposito nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili;

che il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell’O.c.c.;

che l’O.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato della procedura, provvedendo al deposito di relazione particolareggiata a termini dell’art. 71 co. 1 CCII, nonché, al termine dell’esecuzione del piano, al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 co. 4 CCII;

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso in Taranto, 23 gennaio 2023.

Il Giudice
Giuseppe De Francesca